PDF Eraser Free

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Manuela Comodi Presidente
dott.ssa Emanuela Rossi Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale *ex* artt. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

nato in Tunisia il (*alias*, C.U.I. , rappresentato dall'avv. Sofia Cuoco, presso il cui studio a Monza in via San Martino n. 2 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in calce al ricorso

- **ricorrente -**

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – Sezione di Monza e della Brianza**

- **resistente -**

con l'intervento obbligatorio del **Pubblico Ministero**

Oggetto: ricorso *ex* artt. 35 ss. D.Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

IN FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso depositato il 10.6.2024 – e, poi, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore del 2.7.2024, notificato al Ministero dell'Interno e comunicato al Pubblico Ministero in sede - ha adito il Tribunale di Milano per l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale (sospesa cautelativamente la sua efficacia esecutiva con ordinanza del 25.9.2024 emessa da questo Tribunale nel procedimento R.G. 22194-1/2024; cfr. art. 35 *bis*, co. 4, D.lgs. 25/2008), adottato con procedura accelerata *ex* art. 28, co. 2, lett. c), D.lgs. 25/2008 dalla Commissione Territoriale di Milano – Monza (qui, la "*C.T.*") il 23.5.2024 e notificatogli il 28.5.2024.

Il ricorso, pertanto, è tempestivo, osservato il termine per la sua proposizione (cfr. art. 35 *bis*, co. 2, ultimo periodo, D.lgs. 25/2008 vigente *ratione temporis*).

L'amministrazione statale non si è costituita in giudizio né la Commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni (cfr. art. 35 *bis*, co. 6, D.lgs. 25/2008).

Con decreto del 16.1.2025, verificata la regolarità del contradditorio (cfr. art. 35 *bis*, co. 6, D.Lgs. 25/2008), preso atto dell'indisponibilità della videoregistrazione del colloquio personale svoltosi innanzi alla Commissione territoriale resistente (cfr. art. 14 D.Lgs. 25/2008), il giudice designato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti (cfr. art. 35 *bis*, co. 11, lett. a), D.lgs. 25/2008) per il giorno 25.2.2025.

In tale data, comparso personalmente – che parla e comprende la lingua italiana a livello elementare, a tratti mostrando una evidente balbuzie -, il giudice designato assegnava alla difesa di parte ricorrente il termine richiesto per le produzioni documentali, rinviando l'udienza al 6.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte (ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.).

Quindi, la causa – matura per la decisione sul merito – veniva rimessa al collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.

§ I fatti di causa

ha manifestato la volontà di protezione internazionale il 17.5.2024 (cfr. C3 *sub* doc. ricorrente n. 4) ed ha . svolto l'audizione innanzi alla C.T. il 21.5.2024 (cfr. verbale delle dichiarazioni *sub* doc. ricorrente n. 5).

Durante il colloquio personale, condotto in lingua araba, ha dichiarato:

- di essere cittadino della Tunisia;
- di essere nato a Kasserine ("*all'ospedale*") e aver vissuto a Hiboun;
- di essere di etnia arabo-tunisina;
- di professare la religione musulmana;
- di aver frequentato la scuola per 12 anni;
- di aver lavorato come militare nel paese di origine;
- di avere una famiglia composta dai genitori, un fratello ed una sorella, tutti viventi e in Tunisia;
- di non essere sposato e di non avere figli.

Interrogato sui motivi dell'espatrio, il ricorrente rappresentava di aver lasciato il Paese d'origine perché temeva di essere condannato per atti di insubordinazione militare ("*prenderò una condanna di 20 anni* […] *se un militare lascia il Paese è come un tradimento*").

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

Tale timore si inseriva nel contesto di una vicenda amorosa, degenerata in ritorsioni lavorative. Nello specifico, il richiedente – nei ranghi militari dal 2011 ("*ero specializzato come comandante per accompagnamento e protezione delle persone*") – riferiva che egli aveva anche il compito di scortare il figlio del generale e costui aveva rivolto delle avances alla sua ragazza con la quale aveva una relazione "fin da piccolo" (sul punto ha dichiarato "*le mandava messaggi su Facebook*"; "*è andato a chiedere la sua mano").*

Nonostante gli ammonimenti di ı ("*di allontanarsi dalla mia ragazza*") – ed il coinvolgimento dei propri "*superiori*" affinché intercedessero presso il generale, invano ("*dicevano che* […] *non c'erano soluzioni*") -, il "*ragazzo*" la maritava ("*nel 2017 si son sposati*"; "*suo padre conosce bene il padre di questa ragazza*"; "*loro sono una famiglia ricca, l'hanno obbligata a sposarsi*").

Nel frattempo, nel 2017, veniva trasferito da Tunisi a Le Kef ("*una zona montuosa, dove c'è l'Isis*"). Ivi, durante la sua permanenza ("*un anno e mezzo*"), cominciavano i "*problemi psicologici*" ("*depresso ed istinti suicidi*"; "*stress dal lavoro*"; "*adesso balbetto ogni tanto*").

Tuttavia, gli veniva negato il godimento dei giorni di riposo ("*non me lo accettavano*") e, per le sue richieste, era costretto a passare periodi nella prigione militare ("*per 21 o 15 giorni, tante volte mi hanno messo*"): "*gli ordini venivano dall'alto*" ("*nessuno si metteva contro un generale*"), gli dicevano in risposta alle sue rimostranze.

Un giorno esplodeva una discussione con il "*superiore*" incaricato dei turni: episodio per cui, nel 2018, veniva condannato a "*2 anni*" di reclusione ("*per aver maltrattato e picchiato* […] *ma io non l'ho picchiato*"). A ottobre 2019, una volta rilasciato per buona condotta ("*sono stato un anno e 4 mesi in prigione*"), adiva il "*Tribunale*" ("*per dimostrare che ero* […] *innocente*"), che ne disponeva il rientro nel corpo militare "*senza porto d'armi, come amministrativo*". Nonostante ciò, dopo "*3 mesi*" di servizio a Tunisi ("*a inizio 2020*"), veniva inviato "*nelle zone rosse*" ("*col porto d'armi*") di Ben Gardane, dove restava "*da fine 2020 a fine 2023*", malgrado i "*problemi psicologici*".

Falliti i tentativi ("*avevo provato tutte le maniere*") di dimettersi dall'esercito prima del termine contrattuale ("*2031*") – anche coinvolgendo il Ministro della Difesa ("*gli ho portato le mie dimissioni* […] *ho parlato con la sua segretaria* […] *nel 2023*") e l'avvocato ("*disse che col tribunale militare non ci sarà alcuna soluzione*") - a dicembre 2023, ("*il 20 o il 21*") scappava dal campo ("*ho preso un giorno di riposo e sono scappato*").

Quindi, espatriava il 25.11.2023 e giungeva in Italia il 26.12.2023, dove – alla data dell'audizione - manteneva giornalieri contatti con i genitori ("*sento ogni giorno*"); assenti, invece, legami famigliari sul territorio nazionale.

A domanda della Commissione territoriale, il richiedente protezione internazionale dichiarava che le sue condizioni di salute erano in miglioramento.

Interrogato sulle conseguenze temute in caso di rientro nel paese d'origine, il ricorrente ha dichiarato: "*andrò in prigione perché ho abbandonato il lavoro da militare e poi anche per l'aggressione ad un superiore* […] *a Sfax*".

§ Il rigetto della Commissione territoriale

Sulla scorta delle dichiarazioni di e della documentazione esibita (*i.e.* medica e anagrafica) la C.T. (cfr. provvedimento di rigetto *sub* doc. ricorrente n. 1) ha ritenuto:

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

- credibili la nazionalità e la provenienza per la coerenza del profilo linguistico del richiedente e dei luoghi richiamati;
- non credibili le riferite vicende di , in quanto: *(i)* "*poco profonde e generiche*", veicolate da un narrato "*stereotipato*" fatto di "*dichiarazioni vaghe e sommarie*" (tra cui, lo svolgimento della professione militare, la nascita delle tensioni, la relazione amorosa con la ragazza, le conversazioni riportate, la prigionia e le punizioni subite, il processo penale militare, le reazioni dei famigliari); *(ii)* "*incoerenti*" con il codice penale tunisino sulle conseguenze della diserzione e sul congedo per malattia.

Pertanto, la C.T. ha rigettato la domanda di protezione internazionale "*per manifesta infondatezza*" considerato che: *(i)* "*non sussistono i presupposti*" di cui all'art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra; *(ii)* "*non vi sono elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria*" *ex* art. 14 D.Lgs. 251/2007; *(iii)* "*non sussistono i presupposti della protezione speciale*".

§ I motivi del ricorso

Previamente ripercorsa la vicenda posta alla base dell'espatrio di ed il provvedimento amministrativo impugnato, la difesa di parte ricorrente ha censurato il giudizio di non credibilità reso dalla C.T., allo scopo valorizzando il decorso del tempo e la traumaticità della traversata del Mar Mediterraneo – che avrebbero indebolito i ricordi del ricorrente – nonché la documentazione dallo stesso esibita alla C.T., comprovante la professione militare ed il quadro medico (cfr. ricorso p. 4).

Pertanto, la difesa ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: "*in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento* […] *emesso dalla Commissione Territoriale* […] *e per l'effetto riconoscere e dichiarare lo status di rifugiato a favore del ricorrente per i motivi di cui in premessa; in via subordinata,* […] *accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ex art. 14 D.lgs. 251/2007*; *ancora in via subordinata* […] *il Tribunale accerti e dichiari il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lgs. 286/98*" (cfr. ricorso p. 13-14).

§ Udienza di comparizione delle parti

All'udienza del 25.2.2025, comparso personalmente, - che parla e comprende la lingua italiana a livello elementare –,dichiarava: di "*avere una stanza in affitto in un alloggio a Torino* […] *per il quale paga 400 euro al mese*" e che "*da domani avvierà un nuovo rapporto di lavoro*". In tal sede il giudice dava atto che egli era chiaramente affetto da balbuzie, evidente durante l'intera interloquzione giudiziale.

§ Memorie e produzioni documentali della difesa di parte ricorrente

Completano il compendio difensivo i documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente. In particolare:

1. **Profilo abitativo**:

- comunicazione dell'8.1.2024 di per la cessione di fabbricato (a Monza in via Duca degli Abruzzi n. 10) in comodato a (cfr. doc. ricorrente n. 9);
- comunicazione del 28.1.2025 di Mostafa Bouzeouada per la cessione di fabbricato (a Rimini in Via Matteotti n. 45) in comodato a (cfr. doc. ricorrente n. 18);

2. **Profilo sanitario**:

- rapporto medico psichiatrico (cfr. doc. ricorrente n. 2, tradotto *sub* doc. ricorrente n. 22) rilasciato dal dott. Lazhar Zarrouk (Reparto di psichiatria – Ospedale Universitario Tahar

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

SFAR di Madhia) certificante che: " […] *soldato militare, soffre di depressione da 6 mesi* […] *ha beneficiato di una presa in carico psicoterapeutica* […] *cognitivo-comportamentale con trattamento farmacologico antidepressivo* […] *e ansiolitico* […] *il suo stato di salute richiede un supporto psicologico continuo*";

- certificato medico (cfr. doc. ricorrente n. 2, tradotto *sub* doc. ricorrente n. 22) rilasciato l'11.6.2018 dal dott. Elyes Gabsi (Reparto di psichiatria – Ospedale militare di Nancy) che: "*lo stato di salute di Hamza Samari richiede un riposo di 30 giorni, a partire dal 8.6.2024*";
- relazione logopedica clinico-tecnica (cfr. doc. ricorrente n. 23) rilasciata il 2.4.2025 dal dott. M. Rossi (medico logopedista) che rileva un quadro clinico ("*frequenza disfluente moderata-grave; presenza di ripetizioni monosillabiche, prolungamenti, blocchi silenti; comportamenti secondari: tic facciali, tensione mandibolare, evitamento visivo, frasi sostitutive; consapevolezza del disturbo: elevata* […] *tono dell'umore: ipostenico*") compatibile con "*balbuzie dell'adulto ad alta componente emotiva, probabilmente riattivata o acutizzata da uno stato di depressione maggiore* […] *fortemente invalidante a livello sociale e relazionale*";

3. Profilo lavorativo:

- documentazione in lingua araba (cfr. doc. ricorrente n. 6);
- contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (dal 26.2.2025 al 30.4.2025) di e Stocco S.r.l. (cfr. doc. ricorrente n. 17), con relativa comunicazione di assunzione;
- contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (dal 9.9.2024 al 7.3.2025) di e FDM Costruzioni S.n.c. (cfr. doc. ricorrente n. 13);
- estratto conto previdenziale INPS emesso il 22.1.2025 recante continuità di lavoro da 1.8.2024 a 30.11.2024, di cui: (i) subordinato presso N.B.K. S.r.l.s da 1.8.2024 a 30.8.2024; (ii) subordinato presso FDM Costruzioni S.n.c. da 9.9.2024 a 30.11.2024 (cfr. doc. ricorrente n. 11);
- cedolino di emesso FIM Coperture S.r.l. ad agosto 2024 (cfr. doc. ricorrente n. 12), con "*netto in busta*" di Euro 1.200,00;
- cedolini di emessi da FDM Costruzioni S.n.c. da settembre 2024 a dicembre 2024 (cfr. doc. ricorrente n. 14), con "*netto del mese*" oscillante tra Euro 493,65 ed Euro 1.216,98;
- cedolino di emesso da Stocco S.r.l. a marzo 2025 (cfr. doc. ricorrente n. 21), con "*netto in busta*" di Euro 1.136,00;

4. Profilo formativo:

- certificato di italiano livello A1 rilasciato il 2.5.2022 dall'Università per Stranieri di Siena (cfr. doc. ricorrente n. 7);
- attestato di frequenza del corso di formazione edile rilasciato il 27.9.2024 dalla Scuola Edile Artigiana Romagna (cfr. doc. ricorrente n. 16).

§ Spese di lite e onorari di difesa

è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del C.O.A. di Milano del 13.6.2024 (cfr. doc. ricorrente n. 20).

Ribadito che l'amministrazione statale non si è costituita in giudizio, la difesa di parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite (cfr. memoria ricorrente p. 2).

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd511c9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è **fondato** e può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il presente giudizio di opposizione verte, dunque, sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.U.I. come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito in l. n. 173/2020.

§ 1. Sulla valutazione di credibilità

Ritiene il Collegio che nel caso di specie debba, in primo luogo, essere verificata la credibilità dei fatti allegati dal ricorrente atteso che, in astratto, sono riconducibli alle fattispecie di protezione internazionale.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità la valutazione sulla credibilità del richiedente non può essere rimessa alla mera opinione del giudice, ma deve necessariamente essere il risultato dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, quali la condizione sociale e l'età del richiedente. Invero, secondo la Corte il giudice non può ritenere non credibile il richiedente sulla base della mera valorizzazione di contraddizioni nel racconto del richiedente di carattere secondario o isolato, laddove ci si trovi invece in presenza di elementi tali da ritenere verosimile quanto riferito dal richiedente (cfr., *ex multis*, Corte di Cassazione, 30 aprile 2024 n. 11700). La valutazione di credibilità va condotta globalmente e unitariamente sugli elementi raccolti, quindi non in maniera "atomistica e frammentata"[1], tenendo altresì conto della "situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" ai sensi dell'art. 3 lett. c) del d. lgs. n. 251/2007[2].

Applicati gli esposti principi al caso in esame, le dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale, vanno, dunque, lette non solo nella loro unitarietà ma anche tenendo in debita considerazione le circostanze individuali del ricorrente che emergono palesemente dalla documentazione medica in atti. Invero, egli aveva prodotto, già in sede di audizione amministrativa:

- un rapporto medico psichiatrico (cfr. doc. ricorrente n. 2, tradotto *sub* doc. ricorrente n. 22) rilasciato dal dott. Lazhar Zarrouk (Reparto di psichiatria – Ospedale Universitario Tahar SFAR di Madhia) certificante che: "*Hamza Samari* […] *soldato militare, soffre di depressione da 6 mesi* […] *ha beneficiato di una presa in carico psicoterapeutica* […] *cognitivo-comportamentale con* ***trattamento farmacologico antidepressivo*** […] *e* ***ansiolitico*** […] *il suo stato di salute richiede un supporto psicologico continuo*";
- un certificato medico (cfr. doc. ricorrente n. 2, tradotto *sub* doc. ricorrente n. 22) rilasciato l'11.6.2018 dal dott. Elyes Gabsi (Reparto di psichiatria – Ospedale militare di Nancy) che: "*lo stato di salute di Hamza Samari richiede un riposo di 30 giorni, a partire dal 8.6.2024*".
- Nel corso del giudizio, poi, egli ha prodotto relazione logopedica clinico-tecnica (cfr. doc. ricorrente n. 23) rilasciata il 2.4.2025 dal dott. M. Rossi (medico logopedista) che rileva un quadro clinico ("*frequenza disfluente moderata-grave; presenza di ripetizioni*

[1] Cass. 13.5.2024 n. 12954
[2] Cass. 13.6.2024 n. 16511; Cass. 24.4.2024 n. 11027.

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

monosillabiche, prolungamenti, blocchi silenti; comportamenti secondari: tic facciali, tensione mandibolare, evitamento visivo, frasi sostitutive; consapevolezza del disturbo: elevata […] *tono dell'umore: ipostenico*") compatibile con "*balbuzie dell'adulto ad alta componente emotiva, probabilmente riattivata o acutizzata da uno stato di depressione maggiore* […] *fortemente invalidante a livello sociale e relazionale*".

Emerge quindi dal dato documentale la vulnerabilità psicologica del ricorrente che ben può aver inficiato sulla sua memoria.

Ritiene il Collegio che, anche alla luce della documentazione prodotta, possa ritenersi credibile che egli abbia svolto la professione di soldato: sul punto egli ha ben descritto gli spostamenti ai quali ha dovuto adeguarsi, di zona in zona, l'esiguo numero di visite che ha potuto fare ai suoi familiari durante quegli anni (dal 2020 al 2023), anni durante i quali gli sono stati diagnosticati i primi problemi psicologici a causa dei quali il suo medico aveva prescritto che egli non dovesse "andare in guerra" (cfr. doc in atti). Sul punto il ricorrente ha indicato di essere stato mandato in "zone rosse": la genericità del termine, letta alla luce dei criteri normativi, rende plausibile che egli volesse far riferimento a zone dal conflitto latente, quindi più pericolose, zone che egli si rifiutava di raggiungere; a causa di tali rifiuti veniva 'imprigionato' e via via si incrinavano i rapporti con i superiori (per la disobbedienza che attuava o cercava di attuare) fino alla decisione di espatriare per evitare (ulteriori) arresti (così pag. 7 verbale di audizione). Pur valutando le sue dichiarazioni tenendo conto della vulnerabilità del ricorrente, ritiene il Collegio che sia implausibile che egli abbia tentato di interfacciarsi con il Ministro della difesa ("con la sua segretaria") consegnandogli le sue dimissioni e ricevendone, in cambio, una sanzione per non aver rispettato la gerarchia (cioè per non avere, in primo luogo, dato le dimissioni al suo "direttore").

Anche la vicenda connessa delle problematiche insorte con il figlio del suo generale per vicende sentimentali (costui infatti si sarebbe frapposto nel rapporto con la sua ragazza) appaiono prive di coerenza logica anche in termini temporali (dalle interferenze e dalle problematiche con questo ragazzo sarebbe derivata prima l'incarcerazione del ricorrente, poi il suo trasferimento in una zona montuosa). Il narrato è confuso (e la confusione è certamente indice dell'evoluzione della sua fragilità psicologica): "D: dopo il 2017 col trasferimento che succede? R: era un brutto periodo, lavoravo in una zona montuosa, avevo problemi psicologici, ero stressato e c'era tanto lavoro, ho iniziato a prendere medicine che mi diede il dottore, non dormivo la notte, in quel periodo avevo amici morti in montagna, c'è stata una esplosione terroristica, era il mio migliore amico" (pag.11 verbale di audizione) Sul punto la Commissione ha approfondito le sue condizioni mentali: "D: che problemi hai avuto in questo periodo con i tuoi superiori? R: mi hanno trasferito in quelle zone e mi rifiutavo di andare a lavorare e mi mettevano in isolamento e sono iniziati i miei problemi psicologici, anche nella pronuncia, adesso balbetto ogni tanto. D: ricordi altro? R: allora andavo da altri dottori, mi davano dei giorni di riposo ma non mi davano la possibilità di riposare, mi mettevano sempre a lavorare". In questo contesto, di fronte a tali costrizioni e alle risposte che otteneva quando cercava di evidenziare la sua condizione, ha, in modo coerente e logico, riferito come si sentisse: "Impazzivo" (pag. 12). Coerentemente, ha risposto alla Commissione che in quel periodo voleva lasciare il servizio militare ("non stavo bene, volevo finire quel lavoro e dimenticare quella storia" – pag. 12). I periodi del suo "lavoro" risultano confusi, come pure quelli della sua incarcerazione; il filo rosso conduttore del narrato, proprio alla luce di questa confusione temporale, è un generale malessere psicologico che lo ha portato a ribellarsi (invano) ai superiori e ad accrescere il desiderio di troncare i rapporti (tanto che, infatti, opterà per l'espatrio).

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

Il quadro delineato dal ricorrente si inserisce, in modo coerente, nella situazione delineata dalle fonti consultate dal Tribunale (aggiornate al momento della decisione) e di seguito riportate.

Il servizio militare in Tunisia è obbligatorio per i cittadini maschi di età compresa tra i 20 e i 35 anni, con alcune eccezioni e possibilità di rinvio. Il processo di esenzione o licenziamento può includere questioni di salute fisica o mentale. Gli individui con significative condizioni di salute mentale possono essere esentati dal servizio, poiché le forze armate danno priorità alla prontezza e alla funzionalità. Le esenzioni richiedono una documentazione ufficiale e valutazioni da parte delle commissioni mediche militari, che valutano l'idoneità fisica e psicologica. I problemi di salute mentale in Tunisia sono un problema più ampio, spesso accompagnato dallo stigma sociale. Se da un lato questo stigma può creare ostacoli all'accesso alle cure, dall'altro è riconosciuto nei processi medici e amministrativi, compresi quelli relativi alla coscrizione. I soldati con gravi disturbi mentali, come il disturbo depressivo maggiore o il disturbo da stress post-traumatico, possono anche affrontare la riassegnazione amministrativa o il licenziamento se la loro condizione ostacola i doveri militari[3].

In sostanza, il narrato circa le vicende sentimentali, pur confuso e letto alla luce della sua fragilità psichica, tuttavia, come si dirà oltre, non pare foriero di conseguenze nei termini di atti persecutori/danno grave.

Nel complesso quindi, applicando i criteri di valutazione della credibilità di cui all'art. 3 d. lgs. n. 251/2007, tenuto conto delle sue condizioni di fragilità può ritenersi che egli abbia svolto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda e, pertanto, che sia credibile che egli abbia svolto, fino all'espatrio, un lavoro militare che ha scelto di interrompere per il contesto ostile nel quale si trovava.

§2. Sulla tutela accordabile: sul diritto a ottenere il riconoscimento dello *status di rifugiato.*

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007 che sia adeguatamente dimostrato "*un fondato timore*" della ricorrente di subire:

- *atti persecutori come definiti dall'art.7*[4];
- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5*[5]*;*
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8*[6].

Il ricorrente pone a fondamento della sua domanda di protezione internazionale **il timore** di essere arrestato per non aver voluto proseguire il rapporto di lavoro in qualità di militare e per aver aggredito un superiore che lo avrebbe denunciato.

Ritiene il Collegio che la fattispecie, sotto questo profilo, non rientri in alcuno dei cinque motivi indicati dal legislatore: il ricorrente non è una persona che stava svolgendo il servizio militare bensì

---

[3] Cambridge University press Mental health problems in tunisian military population https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/mental-health-problems-in-tunisian-military-population/5D5489F207D93BF4D098C8971EB64ABD ;

[4] Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

[5] Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

[6] Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

una persona che volontariamente ha scelto di lavorare come militare per il suo paese, né si verte in tema di obiezione di coscienza (sul punto alcun elemento di fatto è stato allegato).

Si ritiene, invece, che la sua condizione fisica possa inquadrarsi nel '**particolare gruppo sociale'** atteso che egli che "*soffre di depressione*" e "*persistente disfluenza verbale*". Il quadro clinico è grave (come emerge dalla citata relazione logopedico-clinico tecnica del 2.4.2025), il ricorrente assume farmaci ivi indicati (antidepressivi e ansiolitico-benzodiazepinici) l'inquadramento diagnostico logopedico è il seguente: "*il quadro clinico è compatibile con una balbuzie dell'adulto ad alta componente emotiva, probabilmente riattivata o acutizzata da uno stato depressivo maggiore, con componenti ansiose persistenti. L'elevata consapevolezza del disturbo e la reazione emotiva correlata rendono la balbuzie fortemente invalidante a livello sociale e relazionale*". In tale quadro il medico curante ha concluso ritenendo che il trattamento logopedico risulta "*fortemente indicato*", e che "*la collaborazione tra logopedista, psichiatra e psicoterapeuta rappresenta una condizione imprescindibile per il successo dell'intervento*". Emerge dunque con piena evidenza che la balbuzie sia una condizione fisica strettamente collegata (e, di fatto, originata) alla sua fragilità psichica/psicologica.

Con specifico riguardo alla nozione di particolare gruppo sociale, giova ricordare che l'art. 8, co. 1, lett. d), D.lgs. 251/2007), letto alla luce della normativa unionale art. 10, co. 1, lett. d), Direttiva 2011/95/UE), e della giurisprudenza della CGUE "*un gruppo è considerato come «particolare gruppo sociale» quando sono soddisfatte due condizioni cumulative*". La prima: "*i membri del gruppo considerato devono condividere almeno uno dei tre aspetti identificati enunciati* […]*, ossia una «caratteristica innata», una «storia comune che non può essere mutata» o, ancora, una «caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi»*. La seconda: "*tale gruppo deve possedere un'identità distinta nel paese di origine, «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante»*. Concetto, quello di "*società circostante*", che "*spetta allo Stato membro interessato determinare*" e che "*può coincidere con l'intero paese terzo di origine o* […] *essere più circoscritta, ad esempio ad una parte del territorio o della popolazione di tale paese terzo*" (cfr. CGUE, 27.3.2025, n. 217).

Ciò chiarito, gli spunti interpretativi di *soft law*[7] convergono sull'includibilità di "*persone* […] *con una malattia, una disabilità o un disturbo genetico*" nel PSG, in quanto "*accumunate, alternativamente, da una caratteristica innata o da una storia comune* […]".

Ritiene il Collegio che le condizioni mentali del ricorrente (come si è detto, di iniziale forte vulnerabilità per fragilità psicologica) in una con quelle fisiche (i.e. la sua evidente balbuzie) debbano inquadrarsi nel claim del particolare gruppo sociale essendosi verificate inizialmente nel Paese di origine, acutizzandosi tuttavia in Italia (dove il ricorrente ha sviluppato la balbuzie; parte ricorrente prospetta infatti una diagnosi di "*balbuzie* […] *riattivata o acutizzata da uno stato di depressione maggiore*").

Il *claim* di rifugio per particolare gruppo sociale allegato da trova riscontro nel compendio di elementi acquisiti (cfr. art. 3, co. 3, 4 e 5 D.lgs. 251/2007) tramite la difesa e la cooperazione giudiziaria (cfr. art. 3, co. 1, D.lgs. 251/2007) con riguardo alle c.d. COI.

Proprio dall'analisi della COI, di seguito riportate aggiornate al momento della decisione, emerge che il ricorrente, in caso di rimpatrio rischierebbe di subire atti persecutori.

In Tunisia esiste uno **stigma sociale che circonda i problemi di salute mentale** e che influisce sulla volontà delle persone di farsi curare e sulla loro qualità di vita. I problemi di salute mentale

[7] EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale di marzo 2020, p. 28 ss.

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

sono spesso fraintesi e collegati a cause soprannaturali, come gli spiriti, la magia nera o il "malocchio", che portano molti a cercare rimedi tradizionali o non medici invece di un aiuto professionale. Anche le credenze religiose giocano un ruolo importante: i problemi di salute mentale, come la depressione e il suicidio, sono spesso visti come mancanze morali o spirituali piuttosto che come condizioni mediche[8]. Le aspettative sociali rafforzano lo stigma. Gli uomini sono spesso spinti a conformarsi agli ideali di mascolinità, che scoraggiano l'espressione emotiva e la ricerca di aiuto. Questo atteggiamento culturale influenza anche le donne, perpetuando cicli di silenzio e resistenza ad affrontare apertamente la salute mentale[9]. Un'indagine condotta tra gli studenti di medicina tunisini ha evidenziato lo stigma anche all'interno della comunità sanitaria. Gli sforzi per migliorare la comprensione attraverso programmi di formazione come l'iniziativa READ si sono rivelati promettenti nel ridurre lo stigma tra i futuri operatori sanitari. **Tuttavia, gli atteggiamenti più generali della società rimangono resistenti al cambiamento**[10]. **Gli studi rivelano che molte persone con problemi di salute mentale in Tunisia subiscono discriminazioni nel lavoro, nel matrimonio e nelle interazioni sociali. Lo stigma si estende anche alle famiglie delle persone colpite e la malattia mentale viene spesso nascosta per evitare danni alla reputazione**[11].

§ Ritiene quindi il Collegio che siano integrati tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: il claim i.e. l'appartenenza del ricorrente al particolare gruppo sociale per le problematiche psichiche in cui versa, la fondatezza del rischio (dunque del timore) di subire atti persecutori in caso di rimpatrio e, da ultimo, il nesso di causalità tra il motivo di rifugio e gli atti persecutori futuri.

Trattasi di una "*valutazione prognostica dell'esistenza di un rischio*" (cfr. *ex plurimis* Cass., 15.6.2022, n. 19292; Cass., 15.6.2022, n. 19286; Cass., 4.4.2022, n. 10783) oggettivo ("*un timore soggettivo non adeguatamente supportato da riscontri oggettivi* […] *non* [è] *rilevante*"; cfr. Cass., 26.6.2019, n. 17174), "*attuale*" (cfr. *ex plurimis* Cass., 5.4.2024, n. 9183; Cass., 4.8.2023, n. 23883; Cass., 12.2.2019, n. 4126) e concreto ("*personale e diretta*"; cfr. Cass., 6.12.2024, n. 31244; Cass., 1.8.2023, n. 23350; Cass., 8.7.2022, n. 21777). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza della

[8] Cambridge University press, Social stigma in severe mental illness in Tunisia: Clinical and socio-demographic correlates https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/social-stigma-in-severe-mental-illness-in-tunisia-clinical-and-sociodemographic-correlates/4E8B2818320FFB4C0A81F742F3666CFF ; Mental Health Literacy, Stigma, and Access to Services among Young Adults in Tunisia https://www.researchgate.net/publication/352008363_Mental_Health_Literacy_Stigma_and_Access_to_Services_among_Young_Adults_in_Tunisia/fulltext/639f5c68e42faa7e75d37540/Mental-Health-Literacy-Stigma-and-Access-to-Services-among-Young-Adults-in-Tunisia.pdf?__cf_chl_tk=Agdef5ZhlHLzTzEtpNg6MLkG7YbBjXyeY6aFmj4jHpI-1732799394-1.0.1.1-q46ycAz00b8FCc847d.bv7b1vEjWm3HTjjh0tkTt1v4

[9] Mental Health Literacy, Stigma, and Access to Services among Young Adults in Tunisia https://www.researchgate.net/publication/352008363_Mental_Health_Literacy_Stigma_and_Access_to_Services_among_Young_Adults_in_Tunisia/fulltext/639f5c68e42faa7e75d37540/Mental-Health-Literacy-Stigma-and-Access-to-Services-among-Young-Adults-in-Tunisia.pdf?__cf_chl_tk=Agdef5ZhlHLzTzEtpNg6MLkG7YbBjXyeY6aFmj4jHpI-1732799394-1.0.1.1-q46ycAz00b8FCc847d.bv7b1vEjWm3HTjjh0tkTt1v4

[10] http://www.emro.who.int/pdf/mnh/news/reducing-the-stigma-of-mental-health-disorders-in-tunisia-with-a-focus-on-future-doctors.pdf

[11] Cambridge University press, Social stigma in severe mental illness in Tunisia: Clinical and socio-demographic correlates https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/social-stigma-in-severe-mental-illness-in-tunisia-clinical-and-sociodemographic-correlates/4E8B2818320FFB4C0A81F742F3666CFF

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

PDF Eraser Free

CGUE, il "*timore*" persecutorio "*è fondato quando* […] *alla luce della situazione personale del richiedente,* [è] *ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compirà atti* […] *che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione*", non potendo le "*autorità* [leggasi, le autorità competenti] *ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti* […]" (cfr. CGUE, 5.9.2012, n. 518).

Dal compendio degli elementi acquisiti, il timore persecutorio di – oggettivo (in quanto basato su una diagnosi medica), attuale (per la perduranza della balbuzie da depressione), concreto (poiché personale al richiedente) – è fondato, alla luce delle informazioni ("COI") sopra riportate che danno atto dello **stigma sociale in Tunisia nei confronti delle persone affette da problematiche psichiche/psicologiche.**

§ Le spese di lite

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della Commissione territoriale nel presente giudizio.

Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea:

- **accoglie il ricorso** di contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano – Sezione di Monza e della Brianza **e**, per l'effetto, **riconosce a** nato in Tunisia il 3.1.1996 (*alias*, 1.1.1996),C.U.I. 06TY9MZ, **lo *status* di rifugiato**;
- nulla sulle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7.7.2025.

Il giudice estensore — Il Presidente

Dott.ssa Elena Masetti Zannini — Dott.ssa Manuela Comodi

Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Paola Merli.

Firmato Da: MANUELA COMODI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4dcd51fc9be36d04ce1da84af2cf6bda

Tribunale Ordinario di Milano

REGISTRO ATTI REPERTORIO DAL 06/10/2025 AL 06/10/2025 (Contenzioso)

PDF Eraser Free

N. progr. annuale	Data atto o iscriz.	Natura dell'atto	Numero e specie del ruolo	Parti	Sez.	Giudice	Descrizione atto	Data e N. registr.	Tassa o marca applicata	Note
7751 2025	06/10/2025	Decreto di accoglimento	**22194/2024** GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	*Attore principale* SAMMARI HAMZA nato il 01/01/1996 a TUNISIA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - 20900 MONZA MB C.F. SMMHMZ96A01Z352G *Avv.* CUOCO SOFIA C.F. CCUSFO87A70H703E *Convenuto principale* MINISTERO DELL'INTERNO nato il a PALAZZO VIMINALE - ROMA C.F. 97420690584 *Avv.* *Convenuto* PUBBLICO MINISTERO nato il a VIA FREGUGLIA, 1 C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA - 20122 MILANO MI C.F. . *Avv.* *Convenuto* COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO SEZIONE DI MONZA E DELLA BRIANZA nato il a - C.F. 94634870151 *Avv.*	SI	MASETTI ZANNINI ELENA	Decreto di accoglimento A debito ex art 59 Lett.a TUR 131/1986. 50% per PA e 50% per ricorrente			